# Comune di Cravanzana

PROVINCIA DI CN

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3

(con i poteri che spettano al Consiglio Comunale )

# **OGGETTO:**

VARIANTE PARZIALE N° 12 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N° 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L'anno 2021 addì diciannove del mese di novembre alle ore tredici e minuti zero nella sede comunale, il dott. Francesco D'Angelo, Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2021 (prot. n. 20679 del 30/09/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 248 del 16/10/2021, per la provvisoria amministrazione del Comune di CRAVANZANA assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Carla Caterina Bue la quale provvede alla redazione del presente verbale, adotta il seguente provvedimento:

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### VISTI:

- il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° 362 del 06/11/1984;
- la Variante Generale n° 1 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n° 97-33284 del 05/12/1989;
- la Variante Strutturale n° 2 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n° 6-24008 del 23/02/1998;
- la Variante Parziale n° 1 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 10 del 20/06/2001;
- la Variante Parziale n° 2 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 7 del 16/03/2005;
- la Variante Generale n° 3 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n° 22-615 del 01/08/2005;
- la Variante Parziale n° 3 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 8 del 31/03/2006;
- la Variante Parziale n° 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 28 del 20/12/2006;
- la Variante Parziale n° 5 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 25 del 17/12/2007;
- la Variante Parziale n° 6 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 22 del 17/12/2008;
- la Variante Parziale n° 7 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 4 del 28/04/2009;
- la Variante Parziale n° 8 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 23 del 29/09/2010;
- la Variante Parziale n° 9 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 9 del 27/06/2012;
- la Variante Parziale n° 10 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 22 del 03/10/2016;
- la Variante Parziale n° 11 al P.R.G.C. approvata con Delibera C.C. n° 3 del 25/03/2019;

- la Modifica che non costituisce variante approvata con Delibera C.C. n° 15 del 31/07/2020;

#### PREMESSO che

- con Delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 30/06/2021, veniva adottato il progetto preliminare di Variante Parziale n° 12 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.: detto documento e i relativi atti tecnici venivano pubblicati sul sito informatico del Comune di CRAVANZANA per trenta giorni consecutivi dal 20/07/2021 al 19/08/2021; le relative osservazioni potevano essere prodotte dal 05/08/2021 al 19/08/2021;
- la Variante Parziale n° 12, prima dell'adozione del Progetto Preliminare, è stata sottoposta a "Verifica di Assoggettabilità V.A.S." e l'Organo Tecnico nominato, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che non si riscontrino effetti significativo sull'ambiente conseguenti alla Variante Parziale n° 12 del Comune di CRAVANZANA e, quindi, determina che la stessa Variante, redatta ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica con le integrazioni inserite nella normativa del Progetto Preliminare, in accoglimento dei pareri-contributi ambientali dell'ASL-CN2, della Provincia e dell'ARPA;
- con istanza pec prot. n° 1468 del 11/08/2021 venivano trasmessi alla Provincia di Cuneo, per l'ottenimento del parere di competenza, i seguenti documenti:
- 1) Delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 30/06/2021 avente per oggetto: "Variante Parziale n° 12 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. Adozione progetto preliminare";
- 2) Elaborati tecnici:
  - Relazione illustrativa;
  - Norme Tecniche di Attuazione Testo completo e coordinato;
  - TAVOLA schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti in Frazione Bruzza scala 1:1.000;
  - TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto II Assetto del territorio Comunale" scala 1:5.000;
  - TAV. 19/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto III Assetto del Capoluogo" scala 1:2.000;
  - TAV. 20/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto IV Assetto Frazioni Baratta e Bruzza" scala 1:2.000;
- Certificazione del materiale informatico.
  - con istanza prot. n° 51252 del 13/08/2021, trasmesso via PEC in data 16/08/2021 e acclarata al ns. prot. n° 1497 del 16/08/2021, la Provincia di Cuneo comunicava l'avvio del procedimento con scadenza il 26/09/2021 per l'inoltro di eventuali osservazioni;
  - con nota della Provincia di Cuneo prot. n° 58381 del 24/09/2021, inviata via PEC in data 24/09/2021 e acclarata al ns. prot. n° 1767 del 27/09/2021, è stata trasmessa la determina dirigenziale n° 1690 del 22/09/2021 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto dalla quale risulta il parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale subordinato alle osservazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale;
  - è pervenuta nei termini di legge n° 1 osservazione da parte dei Sig.ri SOBRERO Marco e PRUNOTTO Marcella;

**VISTA** la Relazione del Progettista incaricato della variante sulle Osservazioni al Progetto Preliminare con la quale le suddette osservazioni sono state controdedotte o accolte parzialmente;

**DATO ATTO** che la Variante Parziale n° 12 sarà efficace a seguito della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione a cui seguirà, entro dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmissione alla Provincia ed alla Regione del progetto definitivo di Variante e i relativi atti tecnici;

**CONSIDERATO** che gli oggetti del presente progetto definitivo confermano quelli del progetto preliminare, ossia i seguenti:

1) Individuazione di "Area Produttiva Artigianale Esistente che si conferma (P.E.<sub>2</sub>)" di superficie territoriale di mq. 1750, ubicata in Frazione BRUZZA, comprendente un fabbricato per attività artigianale (officina meccanica) ora esistente e funzionante in area agricola, al quale viene consentito un ampliamento per una maggior superficie coperta di mq. 450 sulla sua area di pertinenza in proprietà. Modifica della TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>11</sub> "Assetto del Territorio Comunale (1:5.000)" e della TAV. 20/V<sub>3</sub> "Assetto delle Frazioni BARATTA e BRUZZA (1:2.000)" vigenti con la Variante Generale n° 3, ora TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> e TAV. 20/V<sub>3</sub>-

- VP<sub>12</sub> di Variante Parziale n° 12. Integrazione all'art. 14 "Aree per insediamenti produttivi artigianali" N.T.A. (al comma 8 capoverso 1) "Area Produttiva Artigianale esistente che si riconferma" al fine di consentire l'intervento e confermare le prescrizioni di mitigazione e tutela ambientale vigenti all'ultimo comma del predetto art. 14 delle N.T.A. con norma di rimando. Verifica del parametro di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lett. f) e s.m.i. per l'intero iter di validità della Variante Generale n° 3.
- 2) Estensione dell'"Area Residenziale esistente e di completamento (RE<sub>6</sub>)" nel Capoluogo per mq. 2610, conglobando un fabbricato di abitazione non agricola ed il relativo fabbricato pertinenziale magazzinodeposito, su specifica richiesta dell'avente causa SOBRERO MARCO, censiti al Foglio n° 6 Mappale n° 696, fra la Strada Comunale Via Montà e la Strada Comunale Via S. Pietro; aggiornamento della TAV. 19/V<sub>3</sub> –VP<sub>11</sub> "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" vigente con Variante Parziale n° 11, adeguandola alle risultanze catastali stralciando un fabbricato cartografato inesistente e correggendo la sagoma planimetrica dei due fabbricati esistenti già al momento della redazione della Variante Generale n° 3; individuazione del fabbricato di abitazione sul quale viene consentita la realizzazione di terrazzo di mq. 75 circa, con sottostante porticato e viene consentito l'ampliamento, già previsto nelle N.T.A. vigenti (Art. 13), per ogni unità abitativa, pari al 20% del volume esistente e comunque a 60 mc. Il terrazzo e l'ampliamento del fabbricato potranno essere costruiti sul filo di fabbricazione esistente del fabbricato abitativo lato strada comunale di Via S. Pietro, ad una distanza dal confine stradale pari a mt. 3,00 in deroga alla distanza di mt. 7,50, fissato dalla relativa Tabella di Zona n° 7V<sub>3</sub>/VP<sub>2</sub> vigente dell'Area RE<sub>6</sub>. Modifica alla succitata Tab. 7V<sub>3</sub>/VP<sub>2</sub> (ora Tab. 7/VP<sub>12</sub>), alla TAV. 19/V<sub>3</sub>-VP<sub>11</sub> "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" vigente (ora TAV. 19/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub>) ed integrazione all'art. 13 "Aree Residenziali esistenti e di completamento" per consentire l'intervento, per ribadire l'inedificabilità della porzione di area RE6 ricompresa in Classe Geologica IIIa<sub>1</sub> e dettare indicazioni di tutela ambientale per l'intervento edificatorio in questione.
- 3) Individuazione di un nuovo nucleo frazionale rurale, ubicato in Loc. Borgata Roddino, lungo la Strada Comunale Via Dietro Langhe, ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. "Nuclei Rurali", al fine di consentire e non compromettere il potenziamento, la razionalizzazione e l'ampliamento delle aziende agricole esistenti e dei fabbricati di abitazione esistenti, in coerenza con gli obiettivi messi alla base del P.R.G.C., ad una distanza inferiore ai mt. 20 prescritti dal confine della Strada Comunale; modifica alla vigente TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>11</sub> "Assetto del Territorio Comunale (1:5.000)" ora TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub>. Individuazione del fabbricato di abitazione non agricola censito al Foglio n° 7 Mappale n° 410, di proprietà NEGRO Luciana, per il quale viene consentito, per esigenze di deposito e sosta, un basso fabbricato uso tettoia aperta, per una superficie coperta di mq. 50, in deroga alla superficie coperta di mq. 30 autorizzabile per le suddette esigenze ai fabbricati ad uso abitativo di residenze extra agricole all'art. 15 comma 14 lettera f) "Aree Agricole". Modifica all'art. 16 delle N.T.A. vigente, per confermare le norme di sostenibilità e mitigazione ambientale, per confermare nei nuclei rurali la distanza pari a mt. 5,00 da tenere fra le strutture tecniche di deposito-magazzino e/o tettoie di sosta dai fabbricati principali in proprietà già prevista all'art. 15 comma 8 delle N.T.A. vigente e per consentire l'intervento di realizzazione del basso fabbricato, di mq. 50, di cui sopra. Modifica alla Tabella di Zona n° 15/ VP<sub>11</sub> vigente dei Nuclei Rurali, ora Tab. n. 15/ VP<sub>12</sub>.

**RITENUTO** che la Variante Parziale n° 12 come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (paragrafo 4), sia da ascrivere alla categoria delle varianti "parziale" ai sensi della L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte non contrastano con:

- lett. a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione in sede di approvazione;
- lett. b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
- lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- lett. e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
- lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente,

- relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- lett. g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- lett. h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Generale n° 3 approvata con D.G.R. n° 22-615 del 01/08/2005) è la seguente:

Verifica richiesta alla normativa	Riferimento normativo	Dato numerico
Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Generale n° 3	L.R. n° 56/77 art. 17 comma 7 e s.m.i.	abitanti 1102

- la Variante Parziale n° 12 infatti rispetta i parametri di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lettere c) e
   d) e s.m.i., in quanto non modifica in più o in meno la quantità delle aree a spazi pubblici.
- la Variante Parziale n° 12 rispetta i parametri di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lettera e) e s.m.i., in quanto non mette in essere aumenti della capacità globale residenziale della Variante Generale n° 3 che rimane (per l'intero iter di validità della stessa) quella riportata sulla precedente Variante Parziale n° 11 vigente che, in termini volumetrici, riporta una diminuzione di mc. 3.552.
- la Variante Parziale n° 12 rispetta i parametri di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lettera f) e s.m.i.,
   come di seguito evidenziato.

# La verifica del parametro di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lettera f) e s.m.i., per tutto l'iter di validità della Variante Generale n° 3, come riportato al Paragrafo 4 della Relazione Illustrativa, è la seguente:

1) Superficie complessiva territoriale delle aree produttive desunte dalle Tabelle di Zona vigenti della Variante Strutturale n° 3:

	<ul> <li>Area produttiva artigianale esistente che si conferma in Fraz. Baratta (Tab. 11): Superficie Territoriale</li> <li>Area produttiva artigianale esistente che si conferma</li> </ul>		Mq.	4.340		
	in Fraz. Baratta (Tab. 12): Superficie Territoriale	1.0.	Mq.	5.260		
	-Area produttiva artigianale di nuovo impianto - P.A.					
	in S.P. Valle Belbo Superiore (Tab. 13): Superficie Te	rritoriale	Mq.	22.475		
	Superficie Territoriale Globale		Mq.	32.075	Mq.	32.075
2)	Aumento consentito dalla lett. f) = mq. 32.075 x 6%	=			Mq.	1.924
3)	Le Varianti Parziali dalla n° 1 alla n° 2 e dalla n° 4 alla n°	10				
	non hanno messo in essere aumenti o diminuzioni della	а				
	Superficie Territoriale delle aree produttive	=	Mq.	0		
4)	Con la Variante Parziale n° 3 si à aumentata la Superfic	ie				
	Territoriale per la nuova Produttiva P.E <sub>1</sub> nel Capoluogo	=	Mq.	1.790		
5)	Con la Variante Parziale n° 11 si à ridotta la Superficie					
	Territoriale dell'Area Produttiva P.A	=	Mq.	- 2.100		
6)	Con la presente Variante Parziale n° 12 (oggetto 1)					
	si è aumentata la Superficie Territoriale dell'Area					
	Produttiva P. E <sub>2</sub>	=	Mq.	1.750		
	Totale aumento della Superficie Territoriale		Mq.	1.440	Mq.	1.440

Si certifica il rispetto del parametro di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 5 lettera f) e s.m.i. in quanto l'aumento effettuato di mq. 1.440 è inferiore all'aumento consentito di mq. 1.924.

VISTA la "Relazione sulle Osservazioni" nella quale il Progettista incaricato certifica che "con l'approvazione

del Progetto Definitivo e l'accoglimento parziale delle osservazioni vengono confermate, senza alcuna variazione, le scelte urbanistiche compiute dall'Amministrazione con l'approvazione del Progetto Preliminare. Pertanto l'approvazione del Progetto Definitivo assume valore di conclusione del procedimento posto in essere con l'approvazione del Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 12 da parte del Consiglio cessato";

**RITENUTO** che gli atti tecnici e le motivazioni riportate siano espressione e concretizzazione della volontà espressa dal Comune con il Progetto Preliminare nell'interesse pubblico generale;

**VISTA** la L.R. n° 56/77 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 art. 49;

### **DELIBERA**

- Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la "Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale" nel testo formulato dal Progettista Incaricato, completo di Certificazione del mantenimento delle scelte urbanistiche proposte dal Consiglio Comunale cessato con l'adozione del Progetto Preliminare;
- 3) Di approvare, ai sensi della L.R. n° 56/77 art. 17 commi 5, 6 e 7 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n° 3/2013 e dalla L.R. n° 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n° 12, redatta dall'Ing. DARDO MANLIO, costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa;
  - Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale
  - Norme Tecniche di Attuazione Testo completo e coordinato;
  - TAV. 18/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto II Assetto del territorio Comunale" scala 1:5.000;
  - TAV. 19/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto III Assetto del Capoluogo" scala 1:2.000;
  - TAV. 20/V<sub>3</sub>-VP<sub>12</sub> "Planimetria di progetto IV Assetto Frazioni Baratta e Bruzza" scala 1:2.000;
  - TAVOLA schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti in Frazione Bruzza scala 1:1.000;
- 4) Di dare atto che gli elaborati della Variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni della Fraz. Bruzza, in quanto l'oggetto n° 1 della Variante contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui alla L.R. n° 56/77 art. 17 comma 6 secondo periodo;
- 5) Di dare atto che gli ambiti e gli oggetti di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa
- 6) Di dare atto che, agli effetti della D.P.G.R. n° 4/R del 22/03/2019, la presente Variante, come risulta dal paragrafo 7Bis della Relazione Illustrativa, è coerente con il dettato normativo del Piano Paesaggistico Regionale;
- 7) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 8) Di dare atto che la presente Variante Parziale n° 12 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. n° 52/2000) approvato da questo Consiglio con Delibera C.C. n° 19 del 16/09/2004 come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5;

- 9) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con la Carta di Sintesi come risulta nella relazione illustrativa al paragrafo 6;
- 10) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." prima dell'adozione del Progetto Preliminare con i contributi di cui ai pareri:
  - A.S.L. CN2 (prot. n° 38155 del 09/04/2021 pervenuto via pec in data 09/04/2021 e acclarato al ns. prot. n° 704 del 09/04/2021);
  - PROVINCIA DI CUNEO (prot. n° 3441 del 21/01/2021 pervenuto via pec in data 21/01/2021 e acclarato al ns. prot. n° 150 del 22/01/2021);
  - A.R.P.A. PIEMONTE (prot. n° 38212 del 26/04/2021 pervenuto via pec in data 26/04/2021 e acclarato al ns. prot. n° 855 del 26/04/2021);
  - e che l'Organo Tecnico Comunale con proprio parere, ha ritenuto che non si riscontrino effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla Variante Parziale n° 12 e quindi ha determinato che la stessa Variante non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica come riportato al paragrafo 7 ed al paragrafo 1bis della Relazione Illustrativa;
- 11) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Comunale di Protezione Civile come risulta al paragrafo 8 della Relazione Illustrativa;
- 12) Di incaricare il Responsabile del Servizio di inviare entro dieci giorni dall'esecutiva della presente delibera, la delibera stessa e gli atti tecnici alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo per la successiva archiviazione;
- 13) Di dare atto che la presente Variante Parziale n° 12 entrerà in vigore a seguito della pubblicazione per estratto sul B.U. Regionale;
- 14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 art. 134 comma 4 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

# Letto, confermato e sottoscritto

# IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dott. Francesco D'Angelo

# IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. dott.ssa Carla Caterina Bue